

Roma, 23 gennaio 2014

**OGGETTO:** *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più cordiali saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

## **-CORTE di GIUSTIZIA FEDERALE**

### **-Squalifica di 2 giornate per frasi ingiuriose di un allenatore nei confronti dell'arbitro. Congruità della sanzione**

L'allenatore di una società veniva sanzionato con la squalifica di 2 gare effettive, per essersi rivolto ad uno degli assistenti dell'arbitro utilizzando la frase: "siete uno scandalo". Il reclamante della propria difesa riteneva che il suo atteggiamento fosse di protesta, per un mancato intervento dell'arbitro, e non di ingiuria. La CGF respingeva il ricorso e affermava che l'allenatore: *"proprio per la sua figura, deve costituire, anche per tutti gli altri partecipanti al gioco – un punto di riferimento che, anziché acuire episodi eventualmente percepiti come dubbi, al contrario deve cercare di placare e smussare situazioni di potenziale conflittualità, astenendosi così dal tenere comportamenti – non solo ingiuriosi – ma altresì potenzialmente forieri di incrementare quelle forme di veemente contestazione alle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori"*. **(CU 313/CGF 2012-2013)**

### **-Art. 1 c. 1 - S11 Scambio di reciproche provocazioni tra dirigenti. Tenuità della condotta**

Un società calcistica veniva sanzionata dal Giudice Sportivo, su segnalazione del Commissario di campo il quale, nel corso della partita, aveva assistito ad uno "scambio di reciproche provocazioni e contestazioni verbali" tra i dirigenti delle due società. Il giudice sportivo sanzionava i dirigenti per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS (lealtà, probità e correttezza). La CGF riteneva opportuno osservare che da un lato i fatti non erano stati smentiti dalla società reclamante, la quale, nella propria impugnazione, aveva sottolineato come il caso di specie integrasse le circostanze attenuanti indicate agli artt. 13 e 14 CGS in virtù della particolare tenuità dell'evento. Alla luce di tale affermazioni la CGF riteneva adeguato applicare la sanzione della sola ammenda di misura inferiore ritenendo le affermazioni quali fatti censurabili ma non potenzialmente idonei a costituire situazioni potenzialmente pericolose o violente. La CGF concludeva accogliendo parzialmente il ricorso in quanto è *"accertata la minore gravità dei comportamenti contestati alle persone coinvolte riconducibili alla società ..... e dell'applicabilità al caso di specie della circostanza attenuante della fattiva collaborazione dei tesserati da porsi in rapporto di equivalenza con la recidiva generica e*

*specifica, la sanzione deve essere rideterminata in Euro 1200,00". (CU 311/CGF 2012-2013)*

## **-Mancato pagamento delle somme accertate dalla CAE- Irrilevanza le cambiamento dell'assetto societario**

Una società veniva sanzionata in quanto il Consiglio di Amministrazione non aveva ottemperato alla sentenza di condanna al pagamento delle somme della Commissione Accordi Economici.

La CGF ha rigettato il reclamo affermando che: *"La responsabilità diretta delle società affiliate alla FIGC, per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell'ordinamento federale, consacrato, come noto nell'art. 4.1 CGS".* Nella concretezza del caso bisogna far riferimento agli artt. 94 c.11 NOIF e art. 8 c. 9 CGS, i quali obbligano le società a pagare entro 30 gg le somme accertate dagli organi di giustizia sportiva e nel caso contrario alla società ritenuta responsabile può essere comminata la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. (CU 311/CGF 2012-2013)

## **-Razzismo. Incongruità dell'ammenda in luogo della chiusura del settore**

Una società di calcio veniva sanzionata dal Giudice Sportivo con l'ammenda di 9.000,00 euro, per il comportamento dei propri tifosi rei di aver intonato cori inneggianti al razzismo in occasione delle giocate di un calciatore di colore. Il Giudice Sportivo aveva ritenuto opportuno sanzionare la società mediante l'ammenda in virtù della fattiva collaborazione della società e dei tesserati. Avverso tale decisione la società sanzionata aveva deciso di non avanzare alcun ricorso; impugnazione straordinaria che veniva invece promossa dal Presidente Federale affinché venisse irrogata la sanzione della chiusura dello stadio. La società resisteva ritenendo la decisione del Giudice Sportivo in armonia con il disposto dell'art. 16 c.1 CGS che sottolinea l'autonomia del Giudice nelle proprie decisioni e comunque riteneva non possibile l'accessorietà delle due sanzioni da ritenere necessariamente alternative. La CGF sentite le parti optava per l'irrogazione della sola sanzione della chiusura dello stadio, pena sospesa ai sensi dell'art. 16 c.2 CGS.

## **-COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE**

### **- Valore probatorio indiscutibile di quanto rilevato dalla Co.Vi.So.Co.**

La Procura federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il legale rappresentante di una società per aver violato l'art.10 c.3 del CGS in relazione al Titolo 1), paragrafo III), punto 1) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013 relativo al Sistema Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico della serie cadetta e per non aver effettuati il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi a due mensilità contrattuali, nonché la società stessa a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 c.1 CGS. La Procura federale concludeva con la richiesta di applicazione della sanzione della inibizione, per 3 mesi, per il legale rappresentate della società e 2 punti di penalizzazione per la società stessa. La CDN ritenuto fondato il deferimento, soprattutto per l'indiscutibile valenza probatoria di quanto rilevato dalla Co.Vi.So.C, riscontrava le mancanze di cui sopra ed accoglieva in pieno il deferimento avanzato dalla Procura federale, applicando alla società ed al suo legale rappresentante le sanzioni sopra richieste.

## **-APPROFONDIMENTI**

### **Malattia ed infortunio del calciatore. Disposizioni dell'Accordo collettivo per la Serie A**

*di Guido Del Re*

L'art. 14 regola i casi in cui il calciatore venga colpito da infortunio o da malattia statuendo il diritto a percepire la regolare retribuzione stabilita dal contratto mentre la società potrà beneficiare delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore. Il calciatore potrà usufruire delle strutture mediche messe a disposizione dalla società con la possibilità di avvalersi di una struttura sanitaria diversa, dallo stesso individuata, purchè sia di "specchiata professionalità e chiara fama", con la quale la società stipulerà un'apposita polizza assicurativa per coprire i costi necessari per i trattamenti sanitari. Il calciatore in quanto beneficiario della polizza assicurativa rinuncia a proporre qualsiasi azione nei confronti della società per il risarcimento del danno e, se sprovvisto di polizza assicurativa non può svolgere alcuna attività sportiva. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la società di appartenenza, è compito del

calciatore dare tempestiva comunicazione scritta alla società al fine di ottemperare agli adempimenti contrattuali con le compagnie assicurative. Di contro, nel caso di infortunio avvenuto nell'ambito dell'attività svolta, l'onere della denuncia è a carico della società. L'art. 15 disciplina i casi di inabilità e di inidoneità dandone al comma 1 la definizione. Per inidoneità si intende la condizione morbosa in cui verte il calciatore, certificata dall'autorità competente, che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa, mentre per inabilità si intende una situazione temporanea che non implica una impossibilità totale a svolgere la prestazione, certificata da un medico sportivo o da una struttura medica adeguata nominata dalla CA su istanza della società, in virtù della quale il calciatore non può partecipare alle gare né tantomeno agli allenamenti se non quelli di recupero funzionale. Sia l'inabilità che l'inidoneità possono derivare da fatto o colpa del calciatore o da eventi ad esso non imputabili. Per infortunio o malattia il calciatore deve avvertire la società ed inviare entro 3 giorni il certificato medico attestante l'inabilità. Se tale inabilità perdura per un periodo oltre i 6 mesi, la società può richiedere al Collegio Arbitrale la risoluzione del contratto o la riduzione della metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto. Qualora l'inidoneità sfoci in inabilità la società può chiedere al Collegio Arbitrale la risoluzione del contratto. L'art. 16 rubricato "Assicurazione infortuni" disciplina i rapporti tra la società e la compagnia di assicurazione soprattutto in merito agli obblighi a cui deve adempiere. Innanzitutto è tenuta ad assicurare alla compagnia di assicurazioni il calciatore contro infortuni e malattie con massimali integrativi rispetto alle assicurazioni base secondo quanto stabilito in accordo con l'Associazione di categoria. Nel caso in cui la società sia inadempiente la Lega può sostituirsi alla stessa. I beneficiari delle prestazioni assicurative sono i calciatori e i suoi aventi diritto, ed in quanto beneficiario rinunciano al risarcimento dei danni subiti. La stipulazione dell'assicurazione deve avvenire entro la data della convocazione del calciatore pena l'impossibilità del suo utilizzo dello stesso da parte della società che, se inadempiente, potrà incorrere in provvedimenti disciplinari ed al risarcimento dei danni, ove subiti dal calciatore e dai suoi aventi diritto. Qualora l'infortunio avvenga al di fuori dell'attività lavorativa, il calciatore dovrà darne avviso alla società affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti formali con le compagnie assicurative, nel caso in cui l'infortunio avvenga nell'ambito dell'attività lavorativa gli oneri saranno a carico della società.

## **Patteggiamento nella giustizia sportiva**

*di Francesco Casarola*

Il "patteggiamento" (termine breve per indicare ciò che più correttamente è definito "applicazione della pena su richiesta delle parti") è, nel contesto della procedura penale, il procedimento speciale caratterizzato dalla richiesta che le parti (imputato e PM) rivolgono al Giudice, di applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria. A livello statale è quindi un istituto del diritto processuale penale italiano disciplinato dal punto 45 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81. Presupposto generale del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico ministero sulla scelta di questo rito speciale. Nell'ambito della giustizia sportiva, il patteggiamento è disciplinato dagli articoli 23 e 24 del Codice di Giustizia sportiva: *Art. 23, rubricato: Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti. Prevede: 1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura. 2. L'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. 3. L'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti è esclusa nei casi di recidiva e nei casi di cui all'art. 7, comma 6. Art. 24, rubricato: Collaborazione degli incolpati. Prevede: 1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. 2. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.* La prima norma prevede un accordo sulla quantificazione della pena tra deferito e Procura Federale che prescinde dall'ammissione della responsabilità. Tale "accordo" viene poi sottoposto all'organo giudicante che ne dispone l'applicazione solo ed esclusivamente qualora ritenga congrua la pena patteggiata. La seconda norma prevede un'ammissione di responsabilità ed una collaborazione, cosiddetta "fattiva", del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare.

La dottrina e la giurisprudenza tendono ad individuare nel c.d. "patteggiamento" una strategia difensiva sia per il reo che voglia godere di determinati benefici, sia per l'innocente che ritenga di non potersi difendere adeguatamente nel processo. Per tale secondo aspetto, e per i termini ristretti che vigono nella giustizia sportiva non vi è esempio migliore dell'applicabilità dell'istituto al processo sportivo.

## **-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI**

### **LegaPRO per il sociale**

In occasione della gara Castiglione-Alessandria di domenica **26 gennaio** ore 14:30 parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. I destinatari sono i figli di un farmacista castiglionesse tragicamente scomparso lo scorso 6 gennaio. Una iniziativa che vuole testimoniare il legame umano, che legava la squadra e il tifoso, ma anche un modo per stare vicini ai suoi figli con un gesto piccolo, ma sentito per contribuire al loro percorso di studi, alla loro formazione e alla loro crescita. Queste le parole del direttore generale **Francesco Ghirelli** sull'iniziativa: *"Il calcio è lo strumento per dar voce alle iniziative sociali- dichiara, direttore della Lega Pro- e ha la capacità di unire e di far esprimere la vicinanza a chi soffre. In Lega Pro i club scendono in campo nel sociale ogni domenica e stiamo superando le 200 iniziative in poco più di 4 mesi. Un plauso a chi concepisce il calcio come messaggio per veicolare messaggi positivi e dar contributi concreti"*.

### **A.N.DE.S. e Lega PRO: "Gli stadi senza barriere"**

Promozione del comfort negli stadi attraverso adeguamenti strutturali e ammodernamenti che siano in grado di far percepire ai tifosi un senso di accoglienza e benvenuto sviluppando al contempo il loro senso di responsabilità verso il luogo che li ospita. Coinvolgimento, attraverso sondaggi e studi di fattibilità, dei tifosi affinché abbiano un ruolo positivo e propositivo in quanto fruitori degli spazi. Promozione degli autentici valori legati al calcio oggi minati da violenza, razzismo e scommesse. Soluzioni cercate senza dimenticare l'analisi sociologica e psicologica dei contesti per i quali vanno create.

### **CONI : Il F.C.Sudtirol ricorre all' Alta Corte di Giustizia**

L'Alta Corte di Giustizia del CONI ha ricevuto un ricorso da parte della società Fussball

Club Sudtirolo srl contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società UC Albinoleffe per l'annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, II<sup>a</sup> sez., di cui al C.U. n. 142/CGF, pubblicata il 19 dicembre 2013, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa società FC Sudtirolo in merito alla gara Albinoleffe/Sudtirolo dell'8 settembre 2013. A detta della società ricorrente, nella gara in questione l'Albinoleffe avrebbe irregolarmente schierato il calciatore Simone Pontiggia che, si sostiene, non aveva terminato di scontare la squalifica comminatagli. La società ricorrente ha chiesto, pertanto, all'Alta Corte l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, di comminare alla società UC Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara Albinoleffe/Sudtirolo dell'8 settembre 2013 con il punteggio di 0-3, con conseguente attribuzione in favore della società ricorrente di ulteriori tre punti in classifica.

### **LND: Obbligo di impiego dei calciatori in relazione all'età**

Con comunicato di gennaio 2014 la LND sottolinea l'obbligo di impiegare per la **stagione sportiva 2014-2015** un determinato numero di calciatori in relazione all'età.

Per il campionato di **Eccellenza**: quattro calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1 calciatore nato dall'1.1.1994 in poi, 1 calciatore nato dall'1.1.1995 in poi, 1 calciatore nato dall'1.1.1996 in poi e 1 calciatore nato dall'1.1.1997 in poi per il campionato di **Promozione** almeno TRE calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1 calciatore nato dall'1.1.1994 in poi, 1 calciatore nato dall'1.1.1995 in poi, 1 calciatore nato dall'1.1.1996 in poi; per il campionato di **Prima categoria** di almeno 3 calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi.

### **Corso di preparazione all'esame agenti di calciatori**

Al via la quinta edizione del corso di preparazione all'esame di agente di calciatori organizzato dal portale di diritto sportivo **Iusport** in collaborazione con lo **Studio Legale Del Re, Professione Calcio** e la **Link Campus University of Rome**. La finalità del corso è quella di assistere i corsisti garantendo loro una preparazione idonea per il superamento della prova dell'esame di agente di calciatori. L'offerta didattica è varia e completa, il corso di Roma si terrà presso l'università Link di Roma dal 14 febbraio all'8 marzo, il corso di Milano si terrà presso lo Studio Legale Del Re il 13,14 e 15 marzo; quest'anno introdotta la novità del corso on-line via Skype; info: [corso@iusport.it](mailto:corso@iusport.it).